



COMUNE di NE

(Città Metropolitana di Genova)

COMUNE DI NE

Prot.0002234 - 25.02.2020

CAT. I CLASSE 6 INTERNO



Piazza dei Mosto 2 - 16040 NE (GE) # Telefono: 0185 337090 Fax: 0185.337530
E_mail: servizi amministrativi@comune.ne.ge.it

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI E
CHIUSURA BIBLIOTECA CIVICA.

ORDINANZA N. 3/2020 del 25.02.2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 1/2020 nella quale sono indicate le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la prossimità del territorio ligure con regioni limitrofe nelle quali si sono sviluppate focolai di COVID-19 e preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia;

Rilevata la necessità di emanare disposizioni preventive ad integrazione di quanto disposto dall'ordinanza regionale sopra citata;

Ritenuto a titolo prudenziale di disporre la sospensione immediata delle attività sportive svolte nei locali e negli spazi pubblici fino alle ore 23:59 di domenica 01 marzo 2020 invitando le associazioni sportive ad adeguarsi a tali disposizioni;

Ritenuto altresì, per le motivazioni sopra riportate, di chiudere i locali della biblioteca civica sita in Ne, Via G. Garibaldi nr. 316 fino alle ore 23:59 di domenica 01 marzo 2020 ;

Visto l'art. 50 e l'art. 54 del D.lgs. n.267/2000;

DISPONE

La sospensione sino alle ore 23:59 del 01 marzo 2020 delle attività sportive in tutti gli impianti sportivi comunali;

ORDINA

1. La sospensione sino alle ore 23:59 del 01 marzo 2020 delle attività sportive in tutti gli impianti sportivi comunali;
2. La chiusura dei locali della biblioteca civica sita in Ne, Via G. Garibaldi nr. 316 fino alle ore 23:59 di domenica 01 marzo 2020.

L' immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

AVVISA

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova;

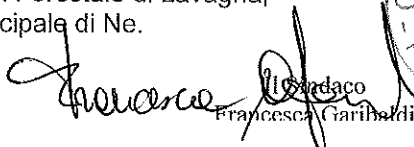
alla Questura di Genova;

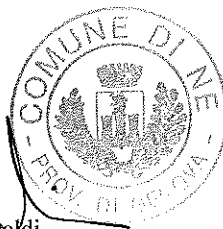
al Commissariato P.S. di Chiavari;

alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna;

alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Lavagna;

al Comando di Polizia Municipale di Ne.


Il Sindaco
Francesca Garibaldi





COMUNE di NE

(Città Metropolitana di Genova)

COMUNE DI NE
Prot.0002235 - 25.02.2020
CAT. I CLASSE 6 INTERNO



Piazza dei Mosto 2 - 16040 NE (GE) # Telefono: 0185 337090 Fax: 0185.337530
E_mail: serviziadministrativi@comune.ne.ge.it

OGGETTO : MISURE URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID19 – OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE E DI PERMANENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE PROVENIENTI DA ZONE A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CONTAGIO

ORDINANZA N. 4/2020 del 25.02.2020

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Ligure n.1/2020 in data 23 febbraio 2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (pubblicato in GU n.45 del 23-2-2020) recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto in particolare l'art.2 del citato D.P.C.M. che dispone che "gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19" che impone all'Autorità sanitaria territorialmente competente di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID 19;

Ritenuto di attivare in sede locale, in attuazione ed in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite alle persone che – sulla base delle evidenze attualmente disponibili – risultano maggiormente a rischio di costituire un veicolo per la diffusione del virus;

Precisato che tali misure restrittive si applicano a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale che, nei quattordici giorni precedenti, siano transitate ed abbiano sostato:

- a) in uno dei Comuni italiani indicati nell'allegato 1 del DPCM 23.2.2020 o che saranno interessati da analoghe misure restrittive adottate dalle Autorità sanitarie competenti successivamente all'emanazione della presente ordinanza;
- b) nel territorio della Repubblica Popolare Cinese e nelle altre aree di del mondo già colpite dall'epidemia del Coronavirus-Covid19;

Ritenuto di estendere le misure restrittive a coloro che condividano la dimora in Ne con le persone di cui ai punti a) e b) ovvero abbiano convissuto con esse nei quattordici giorni precedenti;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che prevede che la sanzione per la violazione di regolamenti comunali ed ordinanze sindacali vada da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.L.gs 267/2000 TUEL;

ORDINA:

a tutte le persone che si trovino nelle condizioni di cui in premessa e fino a diversa indicazione:

- 1) di segnalare senza indugio la propria presenza:

- al Dipartimento di prevenzione della ASL IV Chiavarese o agli altri numeri di servizio predisposti da sistema di Protezione Civile per la profilassi sanitaria;
- al Comune di Ne per l'attivazione dei servizi sociali di supporto alla permanenza domiciliare;

2) di rimanere per quattordici giorni all'interno della propria dimora, astenendosi da qualsiasi contatto e frequentazione sociale ed affidandosi esclusivamente al Servizio Sanitario Nazionale ed ai Servizi sociali del Comune per qualsiasi necessità personale;

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente atto ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (giorni) sempre dalla notifica del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova
- alla Questura di Genova
- al Commissariato P.S. di Chiavari
- all'Asl 4 Chiavarese – Dipartimento Prevenzione
- al Comando di Polizia Municipale di Ne
- alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna
- alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Lavagna



Il Sindaco
Francesca Garibaldi